

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1316

Vol. 1970/0199

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1316 def.

Bruxelles, il 27 novembre 1970

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore
delle attività non salariate di cui alla direttiva del Consiglio

(ex classe 01 - classe 90 CITI)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Con lettera del 23 dicembre 1969, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, in applicazione degli articoli 54 paragrafo 2, 63 paragrafo 2 e 66 del Trattato, una proposta di direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per una serie di attività non ancora liberalizzate (ex classe 01 - classe 90 CITI).

Affinché la liberalizzazione di dette attività non sia soltanto teorica, sarebbe opportuno adottare, parallelamente alla direttiva per la soppressione delle restrizioni, una direttiva comprendente talune misure transitorie in materia di accesso a dette attività e d'esercizio delle stesse, in attesa dell'eventuale futuro riconoscimento dei diplomi e dell'eventuale futuro coordinamento delle legislazioni. Dette misure transitorie consisterebbero nel far riconoscere dagli Stati ospitanti, come prova sufficiente delle conoscenze e delle attitudini richieste, l'esercizio in un altro Stato membro, per un determinato periodo, dell'attività considerata.

La proposta di direttiva contiene una serie di misure transitorie per tutte le attività menzionate nella proposta della Commissione del 23 dicembre 1969, ad eccezione delle attività nei negozi di parrucchiere (per detto ramo di attività saranno fatte proposte distinte in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi e di coordinamento delle legislazioni).

La proposta comprende due grandi gruppi di attività, cioè:

- quelle che possono essere espletate soltanto dopo un'ampia formazione professionale e quindi sono soggette a una rigorosa regolamentazione nei vari paesi;
- le altre attività indicate nella direttiva del Consiglio.

Il primo gruppo comprende le attività a carattere tecnico, artigianale e di trasformazione, il secondo quelle a carattere agricolo, domestico e commerciale.

Per il primo gruppo sarà quindi richiesto un periodo più lungo di effettivo esercizio dell'attività nel paese d'origine che non per il secondo gruppo (cfr. articoli 3 e 4 della proposta).

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore
delle attività non salariate di cui alla direttiva del Consiglio

(ex classe 01 - classe 90 CITI)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, l'articolo 57, l'articolo 63, paragrafo 2, e l'articolo 66;

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1) e in particolare il titolo V, 2° e 3° comma;

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo VI, 2° e 3° comma;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale;

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

(2) Gazzetta Ufficiale n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62.

Considerando che i Programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime e se, in attesa del riconoscimento o del coordinamento, debbano essere eventualmente adottate misure transitorie;

Considerando che la direttiva contempla un gran numero di attività dispartite per le quali un reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli nonché un coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso alle attività in questione e l'esercizio di quest'ultime potranno intervenire soltanto a più lungo termine data la molteplicità delle attività considerate e la necessità di una minuziosa preparazione dei lavori;

Considerando tuttavia che in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie quali quelle previste dai Programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare difficoltà anormali ai cittadini degli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

Considerando che per ovviare a questa conseguenza le misure transitorie devono consistere nell'ammettere nei paesi ospitanti in cui detta attività è soggetta a regolamentazione come condizione sufficiente di questo accesso, l'esercizio effettivo della professione nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, qualora non sia richiesta una formazione preliminare atta a garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali;

Considerando che la direttiva contempla due categorie di attività, cioè:

- talune attività che possono essere espletate soltanto dopo un'ampia formazione professionale e quindi sono soggette a rigorosa regolamentazione nei vari paesi membri della Comunità;
- talune attività il cui esercizio non richiede un'ampia formazione professionale;

Considerando che è opportuno quindi prevedere due tipi di misure transitorie, adeguate alle due categorie d'attività summenzionate;

Considerando che le attività dei negozi di parrucchiere (ex gruppo 855 CITI) nonché le attività che richiedono l'impiego di prodotti tossici, ad esempio la derattizzazione (ex gruppo 859 CITI) sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva, poiché devono formare oggetto di proposte distinte in materia di riconoscimento dei diplomi e in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali;

Considerando che le misure previste nella presente direttiva non avranno più motivo di essere quando il coordinamento delle condizioni di accesso all'attività in causa e di esercizio di quest'ultima, nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli obbligatori, saranno stati attuati;

Considerando infine che è opportuno instaurare una collaborazione permanente ed efficace tra le amministrazioni degli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva e in particolare per informare i beneficiari in merito alle legislazioni relative all'accesso alle attività non salariate di cui alla presente direttiva ed al loro esercizio;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie sia per lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali, sia per la prestazione di servizi da parte di dette persone e società, in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività indicate nella direttiva del Consiglio, ad eccezione delle attività dei negozi di parrucchiere (ex gruppo 855 CITI) e delle attività che richiedono l'impiego di prodotti tossici, ad esempio la derattizzazione (ex gruppo 659 CITI).

Articolo 2

Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 e il relativo esercizio, non sono possibili senza taluni requisiti di qualificazione, provvedono affinché, prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata, per la sua stessa natura, la professione che intenderebbe esercitare.

Articolo 3

1. Qualora in uno Stato membro l'accesso ad una delle attività menzionate nell'articolo 1, paragrafo 2, e classificate nelle classi 22 (industria del tabacco); 38 (costruzione di materiale da trasporto); 71 (trasporti); 73 (comunicazioni) o nei gruppi 854 (lavanderie, tintorie) e 856 (studi fotografici; ritratto e fotografia commerciale) della CITI, o l'esercizio delle stesse, sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

- a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il beneficiario possa comprovare di aver ricevuto, per la professione in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestato da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

- c) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, qualora il beneficiario possa comprovare di avere esercitato, a titolo dipendente, la professione in questione per almeno 5 anni;
 - d) ovvero per 5 anni consecutivi con mansioni direttive di cui almeno tre con mansioni tecniche e la responsabilità di un settore dell'azienda, qualora il beneficiario possa comprovare di avere ricevuto, per la professione in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
2. Nei casi previsti alle lettere a) e c), questa attività non deve essere terminata da più di 10 anni alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato per i prossimi cittadini un termine più breve, esso può essere applicato anche ai beneficiari.

Articolo 4

Per l'applicazione dell'articolo 3:

- 1. Gli Stati membri nei quali l'accesso a una delle professioni indicate all'articolo 1 o l'esercizio della stessa, sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, informano gli altri Stati membri delle caratteristiche essenziali della professione (descrizione delle attività inerenti a tali professioni).
- 2. L'autorità competente all'uopo designata dal paese di provenienza attesta le attività professionali effettivamente esplicate dal beneficiario nonché la loro durata. L'attestato è elaborato in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro in cui il beneficiario intende esercitare la professione in modo permanente o temporaneo.

3. Lo Stato membro ospitante concede, su richiesta dell'interessato, l'autorizzazione ad esercitare l'attività in questione, quando l'attività comprovata concorda con i punti essenziali della monografia professionale, comunicata in virtù del paragrafo 1 e se sono soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla sua regolamentazione.

Articolo 5

1. Qualora in uno Stato membro l'accesso ad una delle attività indicate all'articolo 1 e classificate nelle classi 03 (caccia, cattura alla trappola e ricostituzione della selvaggina) 04 (pesca); 90 (attività non considerate negli altri allegati) o nei gruppi 612 (commercio al dettaglio di tabacco e di sale); 843 (servizi ricreativi non classificati altrove); 851 (servizi domestici); 855 (istituti di bellezza) o 859 (servizi personali non classificati altrove) della CITI, o l'esercizio di tali attività, sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, detto Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'effettivo esercizio in un altro Stato membro dell'attività considerata:

- a) per tre anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) ovvero per due anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il beneficiario possa comprovare di aver ricevuto per la professione in questione una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
- c) ovvero per due anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il beneficiario possa comprovare di avere esercitato a titolo dipendente la professione in questione per almeno tre anni;
- d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario possa comprovare di aver ricevuto, per la professione in questione, una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

Lo Stato ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri, qualora lo esiga dai propri cittadini, che essi abbiano esercitato l'attività considerata ed abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo di attività (o in un ramo connesso) per il cui esercizio il beneficiario chiede di stabilirsi nel paese ospitante.

2. - Nei casi di cui alle lettere a) e c) in alto, questa attività non deve essere terminata da più di 10 anni alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato per i cittadini nazionali un termine più breve, esso può essere applicato anche ai beneficiari.

Articolo 6

1. Esercita un'attività di dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 5 chiunque abbia esercitato, in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

- a) le mansioni di capo-azienda o di direttore di succursale;
- b) le mansioni di imprenditore o capo-azienda aggiunto, se tali mansioni implicano una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del capo-azienda rappresentato;
- c) le mansioni di dirigente con incarichi commerciali e la responsabilità di almeno un reparto dell'azienda.

2. La prova che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono soddisfatte, risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o organismo competente del paese di provenienza, che l'interessato dovrà presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nel paese ospitante la o le attività in questione.

Articolo 7

Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 2, e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

A decorrere dalla notifica la presente direttiva, gli Stati membri provvedono inoltre a comunicare alla Commissione, in tempo utile perché essa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi ulteriore progetto di disposizioni essenziali di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo, che essi intendano adottare nel settore disciplinato della presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente